

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 19/03/2026

OGGETTO: CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO B.V., AI SENSI DELL'ART. 39 DEL C.C.N.L. 21/05/2018. PERIODO: DAL 20/04/2026 AL 20/05/2026.

LA DIRETTICE

Vista la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 42 del 09/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si conferiva alla sottoscritta le funzioni di Direttrice di ASP Delia Repetto tramite assegnazione temporanea ai sensi dell'art.30. comma 2-sexies, del d.lgs. 165/2001 fino al 30/06/2026;

Vista:

- la determina n.148 del 04/12/2025 in cui si accoglieva l'istanza dalla dipendente a tempo indeterminato, B.V., inquadrata nel profilo professionale di O.S.S. – Area degli operatori esperti, concedendo il periodo di aspettativa non retribuita, per motivi personali **dal 02/02/2026 al 20/04/2026**;
- la nuova richiesta assunta al protocollo generale dell'Ente in data 19/03/2026 prot. n. 222 presentata dal dipendente a tempo indeterminato, B.V., inquadrata nel profilo professionale di O.S.S. – Area degli operatori esperti, con la quale chiede la concessione di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, per motivi personali **dal 20/04/2026 al 20/05/2026**;

Richiamato l'art. 39 del CCNL del 21/05/2018 (disposizione pienamente in vigore, non essendo stata disapplicata e sostituita dal CCNL Enti locali, sottoscritto in data 16.11.2022 e dal nuovo CCNL sottoscritto in data 23.02.2026), che prevede la possibilità per i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di potere chiedere un'aspettativa per motivi personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio;

Considerato che la fruizione di tale aspettativa può essere legittimamente concessa compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio;

Dato atto che

- dagli esami degli atti depositati presso quest'Amministrazione non risulta che il dipendente abbia fruito di altri periodi di aspettativa non retribuita nel triennio precedente;
- non sussistono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in parola e che pertanto si può rilasciare il relativo nulla-osta;

Precisato che:

- qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, il dipendente è tenuto a riprendere servizio con un preavviso di venti giorni, o a riprendere servizio di propria iniziativa negli stessi termini, ai sensi dell'art. 52 del CCNL 2019-2021 (disposizione pienamente in vigore, non essendo stata disapplicata e sostituita dal nuovo CCNL Enti locali, sottoscritto in data 23.02.2026);



ASP

DELIA REPETTO

La persona al centro

- durante il periodo di aspettativa trova applicazione la vigente normativa in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi (art. 53 D. Lgs. 165/2011);
- che il periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

Visti:

- ✓ l'art. 39 del CCNL 21/05/2018;
- ✓ l'art. 52 del CCNL 2019-2021
- ✓ lo statuto dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza del dipendente, B.V., concedendo il periodo di aspettativa non retribuita richiesto;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

- di concedere al dipendente a tempo indeterminato B.V. inquadrata nel profilo professionale di O.S.S. - Area degli Operatori Esperti, l'aspettativa non retribuita per motivi personali, ai sensi dell'art. 39 del CCNL del 21/05/2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 (disposizione pienamente in vigore, non essendo stata disapplicata e sostituita dal CCNL Enti locali, sottoscritto in data 16.11.2022 e dal nuovo CCNL sottoscritto in data 23.02.2026), per il periodo decorrente **dal 20/04/2026 al 20/05/2026**;
- di dare atto che durante il periodo di assenza non spetta alcuna retribuzione e non decorre l'anzianità di servizio, e che, pertanto, tale periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, e non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;
- di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio personale per gli adempimenti di competenza;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessata.


La Direttrice
Sandra dott.ssa Pivetti
